

Allegato "B" al numero 18491 di Raccolta

S T A T U T O

1) E' costituita la "FONDAZIONE SCUOLA FORENSE BARESE" con sede in Bari presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Bari (Palazzo di Giustizia, Piazza E. De Nicola).

2) La Fondazione si propone:

a) di fornire le condizioni per una crescita della cultura giudiziaria nell'ambito del Distretto della Corte di Appello di Bari che coinvolga e amalgami le diverse componenti che in essa traggono le ragioni della loro esistenza;

b) di predisporre per i giovani, che intendono intraprendere la libera professione di procuratore legale, strumenti di studio e di formazione forense;

c) di fornire agli avvocati e procuratori legali, Magistrati e loro ausiliari che operano nell'ambito del Distretto della Corte di Appello di Bari, un servizio di aggiornamento e possibilità di specializzazione nei diversi settori dell'attività giudiziaria.

La Fondazione potrà inoltre:

- promuovere la creazione di cooperative e di strutture per rendere più funzionali i servizi che

interessano le diverse categorie degli operatori nel campo giudiziario;

- acquistare, locare, beni immobili da destinare a sede della Fondazione e dei servizi d'interesse comune e dei suoi soci;

- organizzare congressi, seminari, convegni, viaggi di studio;

- curare - anche a mezzo di pubblicazioni - la conoscenza degli scopi e dei programmi della Fondazione e dell'attività svolta.

3) Il funzionamento della Scuola Forense sarà disciplinato con Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Comitato Tecnico Scientifico.

La Fondazione, nell'ambito dei corsi di formazione forense, avrà facoltà di istituire borse di studio o altre provvidenze ritenute opportune, per i discenti meritevoli e/o bisognosi, secondo le direttive del Consiglio di Amministrazione e previo parere del Comitato Tecnico Scientifico.

4) La Fondazione, per perseguire i suoi scopi istituzionali, potrà collegarsi con organizzazioni similari Enti Pubblici e privati, Associazioni, stipulando con essi apposite convenzioni per lo scambio di informazioni, per l'organizzazione di

seminari comuni e per altre forme di collaborazione, ai fini della migliore formazione e aggiornamento.

5) Il patrimonio indisponibile della Fondazione è costituito come segue:

a) dal fondo iniziale versato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Bari così come indicato nell'atto costitutivo e nel presente statuto;

b) dai beni mobili ed immobili, che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo con espressa destinazione ad incrementare il patrimonio indisponibile della Fondazione.

6) Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione disporrà:

a) delle rendite del patrimonio indisponibile di cui al precedente articolo 5;

b) di ogni altro bene mobile ed immobile che potrà pervenire da Enti e Privati, che non sia espressamente destinata ad incremento del patrimonio indisponibile;

c) degli eventuali avanzi di gestione annuale;

d) delle quote dei soci ordinari.

7) Assumono lo status di soci "fondatori" gli iscritti agli Albi degli Avvocati e Procuratori

del Distretto della Corte di Appello di Bari, i Magistrati dell'Ordine Giudiziario che prestano servizio nel Distretto della Corte di Appello di Bari, nonché gli Enti pubblici e privati e le Associazioni che tra i loro fini istituzionali ricomprendono la formazione culturale o perseguono forme di solidarietà a tutela di qualsivoglia categoria di operatori nel campo dell'organizzazione del potere giudiziario, nonché gli Enti Pubblici, anche non territoriali, che perseguano l'obiettivo dell'incremento dell'occupazione giovanile e della formazione professionale.

Lo status di socio fondatore si acquista ove si siano verificate le condizioni di cui al punto 9, lett. a) b) c) dell'atto costitutivo.

8) Possono essere nominati soci "ordinari", con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, tutti gli iscritti agli Albi degli Avvocati e Procuratori del Distretto della Corte di Appello di Bari e di Magistrati che ivi prestano servizio, che presenteranno domanda e verseranno la quota di iscrizione stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione. Detti soci saranno tenuti al versamento di una quota annuale, nella misura

determinata dal C.d.A.. Il mancato pagamento della quota per due annualità comporta la decadenza di diritto dalla qualità di socio.

9) Possono essere nominati soci "aderenti", con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche e giuridiche italiane e straniere, le cui donazioni alla Fondazione siano accolte e ritenute congrue e sufficienti dal Consiglio stesso, previa valutazione dei fini che perseguono gli Enti pubblici e privati e, comunque, a suo insindicabile giudizio. Ciascuno di essi può proporre alla Fondazione di effettuare studi e ricerche particolari ed elaborare progetti e programma, nell'ambito degli scopi statutari.

10) Sono organi della Fondazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Comitato Tecnico-Scientifico;
- e) il Direttore della Scuola;
- f) il Collegio dei revisori dei conti.

11) Fanno parte dell'Assemblea dei soci tutti i soci fondatori, ordinari, aderenti ed onorari; ciascun socio in regola con il pagamento delle quote annuali, ha diritto ad un voto. La

partecipazione all'Assemblea è consentita anche per delega ad un altro socio, con un massimo di due deleghe.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci.

Essa viene inoltre convocata quando se ne ravvisi la necessità o su richiesta motivata di almeno un terzo dei soci aderenti aventi diritto al voto.

L'Assemblea in particolare:

- a) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
- b) elegge i Consiglieri di Amministrazione ed i Revisori dei conti di propria spettanza;
- c) provvede alle modifiche dello Statuto;
- d) delibera lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione o il reimpiego del patrimonio.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno i due terzi dei soci.

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti, salvo quanto disposto dal comma seguente.

Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci ed in quelle che riguardano la loro responsabilità,

gli amministratori non hanno voto.

Per le modifiche dello Statuto è richiesta la presenza di almeno tre quarti dei soci ed il voto favorevole alla maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento della Fondazione e per la devoluzione del patrimonio è richiesto il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

Dichiarata la estinzione si procederà alla liquidazione del patrimonio secondo gli articoli 11 e seguenti del C.C.

I beni della Fondazione che restano dopo esaurita la liquidazione saranno devoluti al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Bari perchè venga destinato ai fini assistenziali.

12) La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione, composto da nove membri che (purchè conservino lo status in base al quale sono stati eletti) durano in carica due anni (il primo biennio decorre dal 15 settembre 1987) e possono essere riconfermati.

Dei nove componenti:

- uno è, di diritto, il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Bari che assume le funzioni di Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- quattro vengono eletti dal citato Consiglio dell'Ordine tra i propri componenti;

- tre vengono eletti in sede assembleare dai soci fondatori tra i medesimi soci fondatori;

- uno viene eletto in sede assembleare dai soci ordinari e aderenti scelto nelle altre categorie di soci.

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato in via ordinaria almeno due volte l'anno, con preavviso scritto da inviare a mezzo lettera R.A.R. almeno 10 giorni prima non liberi.

E' convocato, in via straordinaria, per iniziativa del Presidente o a richiesta di un terzo dei Consiglieri.

Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti; il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza semplice dei presenti.

Il Consiglio di Amministrazione, in particolare:

a) esamina e provvede in ordine alle domande di associazione dei soci nei limiti del presente statuto e dei principi generali fissati dall'Assemblea;

b) redige e sottopone all'Assemblea una relazione generale sull'attività svolta, nonché i bilanci

relativi all'esercizio;

- c) delibera gli atti di amministrazione straordinaria e ratifica quelli adottati dal Presidente nei casi di urgenza;
 - d) nomina il Comitato Tecnico Scientifico ed approva i piani di lavoro da esso eventualmente proposti;
 - e) delibera l'assunzione del personale; determina gli stipendi, le indennità ed i compensi per il personale ed i collaboratori;
 - f) delibera l'acquisto, la vendita di immobili rientranti nel patrimonio della Fondazione;
 - g) accetta donazioni ed eredità;
 - h) approva lo schema degli eventuali contratti editoriali da stipularsi dal Presidente ed i regolamenti circa la proprietà letteraria delle pubblicazioni;
 - i) bandisce concorsi a borse di studio ed istituisce premi;
 - l) nomina il Direttore, il Segretario, il Tesoriere della Scuola;
 - m) delibera su ogni altra materia di interesse della Fondazione, fatte salve le competenze dell'Assemblea.
- 13) Presidente della Fondazione è, di diritto, il

Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Bari in carica, egli ha il potere di rappresentanza.

Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i soci fondatori e sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento di questi.

Il Presidente, in particolare:

a) provvede agli atti di ordinaria amministrazione;

b) rappresenta la Fondazione in giudizio;

c) stipula i contratti;

d) esegue le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione.

Il presidente, in occasione delle assemblee dei soci per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, riferisce sull'attività svolta nell'anno precedente e trasmette copia della relazione al Presidente del Consiglio Nazionale Forense.

14) Il Comitato Tecnico Scientifico è costituito da cinque membri scelti dal Consiglio di Amministrazione tra avvocati, magistrati e docenti universitari e durano in carica per il periodo da esso stabilito.

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione di membri del Comitato in caso di dimissioni o impedimento degli stessi.

Il Comitato può essere integrato, di volta in volta, in relazione ai pareri da esprimere, con esperti in specifiche materie designati dal Consiglio medesimo.

Il Comitato Tecnico Scientifico si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e può essere convocato dal suo Presidente o dal Presidente della Fondazione quando lo ritengano opportuno, o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Alle sedute del Comitato Tecnico Scientifico possono partecipare, con voto consultivo, il Presidente del Consiglio di Amministrazione o un suo delegato, il Direttore, il Segretario ed il Tesoriere della Scuola.

Il Comitato Tecnico Scientifico:

- a) formula pareri e proposte sulle modalità per raggiungere le finalità della Fondazione;
- b) esprime pareri sui regolamenti per la disciplina delle attività istituzionali;
- c) esprime pareri sull'idoneità e sulla realizzabilità dei corsi di formazione e aggiornamento forense, degli studi, ricerche,

progetti e programmi previsti;

d) esprime parere sui programmi di attività sottoposti al suo esame e sui risultati conseguiti dalle iniziative attuate dalla Fondazione.

15) Il Direttore della Scuola è nominato dal Consiglio di Amministrazione e dura in carica per il periodo da esso stabilito; esso è incompatibile con la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Egli collabora con il Presidente nell'attuazione delle deliberazioni del Consiglio stesso, dirige e coordina la Scuola Forense; risponde del proprio operato al Consiglio di Amministrazione.

16) Il Consiglio di Amministrazione nomina il Segretario ed il Tesoriere della Scuola che durano in carica per il periodo da esso stabilito.

Essi collaborano con il Direttore per la gestione ed il funzionamento della Scuola; rispondono del proprio operato al Direttore ed al Consiglio di Amministrazione.

17) Il Direttore, il Segretario, il Tesoriere della Scuola possono partecipare, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

18) Il Collegio dei Revisori dei conti è formato

da tre membri effettivi, di cui almeno uno iscritto nell'albo degli Avvocati e Procuratori di Bari, e due supplenti nominati dall'Assemblea dei soci tra i propri componenti.

I Revisori eleggono il Presidente del Collegio tra gli effettivi; durano in carica due anni - il primo biennio decorre dal 15 settembre 1987 - e sono rinominabili.

Essi vigilano, anche singolarmente, sulla gestione amministrativa e sull'osservanza delle leggi, dello statuto e dei regolamenti; accertano la regolare tenuta delle scritture contabili, esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo sui quali fanno relazione scritta collegiale al Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente dei Revisori dei Conti può partecipare, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

19) I componenti degli organi monocratici o collegiali previsti dal presente statuto, possono essere, per giusta causa, revocati e sostituiti dall'organo che li ha nominati ed eletti, con le stesse modalità previste per la nomina e l'elezione.

Il componente subentrante dura in carica fino alla

scadenza della durata dell'organo collegiale di cui fa parte.

20) L'esercizio finanziario della Fondazione coincide con l'anno solare.

21) Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le vigenti disposizioni di legge.